Campo di applicazione della normativa francese e italiana

made-in-italy-e012cb46

L’obbligo di indicazione del Paese di origine si applica solo al latte, ai prodotti lattiero-caseari e (solo per la Francia) ai prodotti contenenti carne fabbricati e commercializzati in Italia e in Francia. Infatti le rispettive leggi nazionali prevedono esplicitamente che tali norme non si applichino ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri o in Paesi terzi.

Poiché in Germania e in Austria non vige un obbligo simile, il latte e i prodotti lattiero-caseari (formaggi, yogurt, ecc.) prodotti e commercializzati in questi Paesi possono essere importati e commercializzati in Italia, senza obbligo di indicare il Paese di mungitura e il Paese di condizionamento o trasformazione. È quindi discutibile se le nuove norme siano realmente in grado di proteggere i consumatori e la produzione nazionale. Infatti una mozzarella prodotta in Germania con latte tedesco può essere venduta in Italia anche senza indicazione dell’origine del latte.

I sostenitori dell’obbligo di indicazione dell’origine, attualmente valido solo in Italia, intendevano però evitare che i cosiddetti prodotti “Italian sounding”, come la “mozzarella”, potessero essere erroneamente ritenuti dal consumatore quali prodotti realizzati in Italia con ingredienti italiani. Questo obiettivo non viene raggiunto perché i prodotti lattiero-caseari prodotti all’estero non sono sottoposti all’obbligo di indicazione del Paese di origine, fatta eccezione per il caso in cui vi sia un obbligo analogo anche nel Paese di origine (che nella maggior parte dei casi non vige).

Per leggere altro su questo argomento clicca qui